CITTA' DI OPPEANO

Provincia di Verona

COPIA

DETERMINAZIONE N. 166 DEL 16-03-2023

Settore: LAVORI PUBBLICI

Oggetto: Precisazioni ed integrazioni alla Determinazione 35/2023. CTU nominato dal Tribunale di Verona nella vertenza giudiziaria fra la ditta C.P. srl ed il Comune di Oppeano

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO che:
- ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 del Decreto Legislativo 267/2000, - per l'adozione del presente provvedimento il sottoscritto Responsabile di Area attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;
- ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990, dell'art. 6 del DPR 62/2013 e del Codice di Comportamento comunale non ci sono, alla data odierna, situazioni di conflitto di interessi che possano incidere sul presente provvedimento;

RICHIAMATI:
- il vigente Regolamento Comunale sull'organizzazione degli Uffici;
- il decreto sindacale con il quale viene conferita la posizione organizzativa, per la direzione Area Tecnica LL.PP. all'ing. Giovanni Spimpolo;

RICHIAMATI:
- l'atto di citazione del Tribunale Civile di Verona promosso dall'azienda Costruzioni Perregrini Srl, pervenuto e notificato all'Ente il 06.07.2021, al prot. n. 11897, che cita il Comune, in persona del Sindaco pro-tempore o di altro legale rappresentante pro-tempore, a comparire alla prima udienza del giorno 01.12.2021 ore di rito, dinanzi al Tribunale di Verona, sezione e giudice designandi ai sensi dell'art. 168 bis c.p.c., con l'invito a costituirsi in giudizio nel termine di 20 giorni prima dell'udienza, ovvero dell'udienza fissata a norma dell'art. 168 bis c.p.c., con l'avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica la decadenza di cui agli artt. 38 c.p.c. e 167 c.p.c.;
- la D.G.C. n. 104 del 22.09.2021, ad oggetto: "*Vertenza Comune di Oppeano//Azienda C.P. Srl. Supporto, costituzione in giudizio nella causa civile avanti il Tribunale di Verona e nomina legale*" con la quale:
  1) si è preso atto dell'atto di citazione del Tribunale Civile di Verona promosso dall'azienda C. P. Srl, pervenuto e notificato all'Ente il 06.07.2021, al prot. n. 11897, che cita il Comune, in persona del Sindaco pro-tempore o di altro legale rappresentante pro-tempore, a comparire alla prima udienza del giorno 01.12.2021 ore di rito, dinanzi al Tribunale di Verona, sezione e giudice designandi ai sensi dell'art. 168 bis c.p.c., con l'invito a costituirsi in giudizio nel termine di 20 giorni prima dell'udienza, ovvero dell'udienza fissata a norma dell'art. 168 bis c.p.c., con l'avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica la decadenza di cui agli artt. 38 c.p.c. e 167 c.p.c.;
  2) è stato conferito, relativamente alla vertenza Comune di Oppeano//Ditta C. P. Srl, incarico professionale allo Studio Legale Pasquini Cavallo Pasquali con sede in Verona, Via G. Garibaldi n. 7, volto a supportare e assistere l'Ente nell'udienza della causa civile avanti il Tribunale di Verona di cui all'atto di citazione sopra richiamato, notificato in data 06.07.2021, prot. n. 11897;
  3) è stato autorizzato il Comune di Oppeano alla costituzione in giudizio nella causa promossa dalla ditta C. P. Srl avanti il tribunale civile di Verona;

- la Determinazione n. 525 del 12.10.2021, all'oggetto: "*Affidamento incarico legale per la costituzione in giudizio avanti il Tribunale di Verona nella causa civile promossa dalla ditta C.P. Srl allo Studio Legale di Verona Pasquini, Cavallo, Pasquali*", con la quale è stato disposto di conferire, ai sensi dell'art. 17, comma 1, lett. d), punto 1.1.2) e dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, così come successivamente modificato ed integrato, incarico professionale allo Studio Legale Pasquini, Cavallo, Pasquali, con sede in Verona, via G. Garibaldi n. 7, volto alla difesa dell'Ente in giudizio avanti il Tribunale di Verona nella causa promossa dalla ditta appaltatrice Costruzioni Perregrini Srl;
- dopo la nomina da parte del Giudice dr. Attilio Burti, del C.T.U. Arch. A. Margotto di Verona con studio in via Fama 11 (Vr), stabilire un fondo spese che sarà ripartito fra le due parti in causa e che complessivamente al momento da parte del Giudice è stato stabilito in complessivi 2.000,00 Euro;

DATO ATTO che con Determinazione n. 35 del 23.01.2023 è stata imputata la complessiva spesa di 1.000,00= Euro al seguente codice di bilancio: 01.11-1.03.02.11.006, ex capitolo 290 "Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti", in conto competenza del bilancio di previsione esercizio finanziario 2023 a favore dell'arch. A. Margotto di Verona con studio in via Fama 11 (Vr), quale fondo spese stabilito dal Giudice;

RICHIAMATA la circolare n. 9/E del 07.05.2018 della Agenzia delle entrate IVA: *"Modifiche alla disciplina della scissione dei pagamenti – art. 3 del D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172"* con la quale si precisa che:

- il CTU deve ritenersi obbligato ad esercitare la rivalsa ex art. 18 del D.P.R. n. 633/1972 ed emettere fattura ai sensi del succ. art. 21 del nei confronti dell'Amministrazione della Giustizia (cfr. Circolare n. 9 del 1982), in cui si evidenzi, tuttavia, che la "solutio", avviene con denaro fornito dalla/e parte/i individuata/e dal provvedimento del Giudice;
- la P.A. (Amministrazione della Giustizia), pur essendo riconducibile nell'ambito soggettivo di applicazione della scissione dei pagamenti, non effettua alcun pagamento del corrispettivo nei confronti del CTU e pertanto si esclude l'applicabilità della disciplina della scissione dei pagamenti di cui all'art. 17-ter del D.P.R. n. 633 del 1972;

PRECISATO che preliminarmente il CTU trasmette alla parte onerata dell'adempimento (Comune di Oppeano) una richiesta di pagamento come di seguito:

- descrivendo gli elementi essenziali del giudizio (parti in causa, Tribunale competente, ruolo generale, Giudice Istruttore, estremi del decreto di liquidazione, importo totale del compenso addebitato);
- precisando analiticamente gli importi concorrenti alla determinazione della somma da corrispondere a saldo (imponibile, Cassa ed Iva);
- precisando che la fattura elettronica verrà emessa direttamente al Tribunale;
- la "solutio" avviene con denaro della parte (Comune di Oppeano);
- detto documento non costituisce titolo valido ai fini della detraibilità dell'Iva.
  In questo modo la parte onerata (Comune di Oppeano) dispone di un documento valido ai fini della deducibilità del costo rappresentato dal compenso del CTU e dagli oneri previdenziali di legge e l'Iva addebitata resta, in ogni caso, oggettivamente detraibile in quanto la richiesta di pagamento non costituisce fattura.

RICHIAMATA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante le "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", coordinata ed aggiornata, da ultimo, dal D. Lgs. 30 giugno 2016, n. 126 e dal D. Lgs. 30 giugno 2016, n. 127;

RICHIAMATO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali a norma dell'articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265";

RICHIAMATO il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";

DETERMINA

per le motivazioni di cui in premessa:

1) DI RICHIAMARE le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) DI PRECISARE che quanto disposto con il presente atto è integrante alla Determinazione n. 35/2023;

3) DI RICHIAMARE la circolare n. 9/E del 07.05.2018 della Agenzia delle entrate IVA: *"Modifiche alla disciplina della scissione dei pagamenti – art. 3 del D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172"* con la quale si precisa che:
   - il CTU deve ritenersi obbligato ad esercitare la rivalsa ex art. 18 del D.P.R. n. 633/1972 ed emettere fattura ai sensi del succ. art. 21 del nei confronti dell'Amministrazione della Giustizia (cfr. Circolare n. 9 del 1982), in cui si evidenzi, tuttavia, che la "solutio", avviene con denaro fornito dalla/e parte/i individuata/e dal provvedimento del Giudice;

- la P.A. (Amministrazione della Giustizia), pur essendo riconducibile nell'ambito soggettivo di applicazione della scissione dei pagamenti, non effettua alcun pagamento del corrispettivo nei confronti del CTU e pertanto si esclude l'applicabilità della disciplina della scissione dei pagamenti di cui all'art. 17-ter del D.P.R. n. 633 del 1972;

4) DI PRECISARE che preliminarmente il CTU trasmette alla parte onerata dell'adempimento (Comune di Oppeano) una richiesta di pagamento come di seguito:
   - descrivendo gli elementi essenziali del giudizio (parti in causa, Tribunale competente, ruolo generale, Giudice Istruttore, estremi del decreto di liquidazione, importo totale del compenso addebitato);
   - precisando analiticamente gli importi concorrenti alla determinazione della somma da corrispondere a saldo (imponibile, Cassa ed Iva);
   - precisando che la fattura elettronica verrà emessa direttamente al Tribunale;
   - la "solutio" avviene con denaro della parte (Comune di Oppeano);
   - detto documento non costituisce titolo valido ai fini della detraibilità dell'Iva.
     In questo modo la parte onerata (Comune di Oppeano) dispone di un documento valido ai fini della deducibilità del costo rappresentato dal compenso del CTU e dagli oneri previdenziali di legge e l'Iva addebitata resta, in ogni caso, oggettivamente detraibile in quanto la richiesta di pagamento non costituisce fattura.

5) DI ADOTTARE il presente provvedimento quale determina a contrarre, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 32 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016;

6) DI RICORDARE che la complessiva spesa di 1.000,00= Euro, come indicato in Determinazione n. 35/2023, trova imputazione al seguente codice di bilancio: 01.11-1.03.02.11.006, ex capitolo 290 "Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti", in conto competenza del bilancio di previsione esercizio finanziario 2023 a favore dell'arch. A. Margotto di Verona con studio in via Fama 11 (Vr), quale fondo spese stabilito dal Giudice;

7) DI RENDERE NOTO che responsabile del procedimento, a norma degli artt. 4 e 5 della Legge n. 241/90, è l'ing. Spimpolo Giovanni, Responsabile dell'Ufficio Tecnico – Settore LL.PP., al quale potranno essere richieste informazioni a mezzo e-mail, all'indirizzo lavoripubblici@comune.oppeano.vr.it, ovvero telefonicamente, al n. 045.7139223;

8) DI STABILIRE che la presente Determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, verrà pubblicata all'Albo Pretorio on-line dell'Ente sul sito informativo del Comune di Oppeano: www.comune.oppeano.vr.it.

Composizione del documento:
- Atto dispositivo principale
- Visto di copertura finanziaria
- Eventuali allegati indicati nel testo

Il Responsabile del Settore
F.to Spimpolo Giovanni

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i;e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Certificato di Esecutività e Copertura Finanziaria

DETERMINAZIONE N. 166 DEL 16-03-2023

Settore: LAVORI PUBBLICI

Oggetto: Precisazioni ed integrazioni alla Determinazione 35/2023. CTU nominato dal Tribunale di Verona nella vertenza giudiziaria fra la ditta C.P. srl ed il Comune di Oppeano

CIG

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Con Parere: Favorevole* in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 153, comma 5 e art. 147bis, T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000) si attesta che il presente documento è divenuto esecutivo in data 16-03-2023.

*per la motivazione indicata con nota:

****

Il Responsabile
F.to Freddo Adriano

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)